



Camera di Commercio
Mantova

DETERMINAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO

Annullamento automatico parziale, di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della Legge n. 197/2022, dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 – Non adesione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- PREMESSO che la Camera di commercio di Mantova affida ad Agenzia delle Entrate Riscossione:
 - i ruoli riferiti alle sanzioni amministrative tributarie applicate nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, ai sensi del Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 “Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in riferimento al diritto annuale delle camere di commercio” e del regolamento interno in materia approvato con Deliberazione di Consiglio n. 5 del 26 aprile 2006;
 - i ruoli riferiti alle sanzioni amministrative applicate nei casi di omessa o ritardata denuncia al REA, ai sensi della Legge n. 689/1981 e della Circolare MISE n. 3627 del 5.8.2009;
- VISTO
 - l'art. 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 che dispone per i debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti come le camere di commercio, l'annullamento automatico delle sole somme dovute, a tale data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni, interessi di mora, precisando che tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti;
 - l'art. 1, comma 228, della legge n. 197/2022 che, relativamente alle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, dispone che l'annullamento automatico di cui al comma 227 si applichi limitatamente agli interessi, comunque denominati, precisando che tale annullamento non opera con



riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti;

- l'art. 1, comma 229, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, che dispone che gli enti creditori possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale previsto dai commi 227 e 228 adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da comunicare, entro la medesima data, all'agente della riscossione;
- l'art. 1, commi da 231 a 248, della legge n. 197/2022 che prevedono e disciplinano la possibilità di estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 mediante versamento, in unica soluzione o nel numero massimo di diciotto rate, delle somme dovute a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione (c.d. definizione agevolata), precisando che in tal caso l'iniziativa di adesione spetta al debitore e il rapporto intercorre direttamente tra questi e l'agente della riscossione;
- PRESO ATTO che, dalle verifiche effettuate dall'ufficio ragioneria nell'area riservata dell'agente della riscossione, risulta che i carichi residui iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano complessivamente a circa euro 7.297.178,50, da cui verrebbero stralciati – per quanto disposto dall'art. 1, commi 227 e 228, della legge n. 197/2022 – circa euro 2.707.354,24;
- CONSIDERATO
 - che l'adesione allo stralcio comporterebbe per la Camera di commercio la rinuncia certa ad introitare l'importo sopra evidenziato senza che vi sia invece alcuna certezza relativamente all'introito delle rimanenti somme che restano comunque integralmente dovute;
 - che l'adesione allo stralcio dai singoli ruoli emessi di alcune somme non comporterebbe l'annullamento del ruolo che dovrà comunque essere eseguito, generando sempre costi a carico della camera di commercio;
 - che la decisione di non aderire allo stralcio dei ruoli fino a mille euro non comporta comunque un danno per le imprese, dato che hanno la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata dei ruoli pendenti, secondo la disciplina di cui all'art. 1, commi da 231 a 248, della legge n. 197/2022;



- RICHIAMATO il decreto di nomina a Commissario Straordinario della Camera di commercio di Mantova del 11 novembre 2020, emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020 n. 126, e l'accettazione dell'incarico trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 30327 del 16/11/2020;
- RITENUTO di disporre, con i poteri della Giunta, la non applicazione ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
- ASSISTITO dal Segretario Generale;

DETERMINA

- a) di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
- b) di comunicare all'Agenzia delle Entrate Riscossioni il provvedimento di non applicazione dello stralcio dei ruoli fino a mille euro, inviando copia del presente atto entro il 31 gennaio 2023;
- c) di dare notizia dell'adozione del presente provvedimento mediante pubblicazione, entro la medesima data, nel sito internet istituzionale dell'Ente;
- d) di dichiarare l'immediata esecutività della presente determinazione in considerazione del termine perentorio previsto per la comunicazione di cui al punto b).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Carlo Zanetti)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.